

COMUNE DI TREPUIZZI

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 MARZO 2019

PUNTO 6 O.D.G.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE “APPLICAZIONE CANONI CONCESSIONARI NON RICOGNITORI”.

PRESIDENTE – Prego assessore Capodieci.

ASSESSORE CAPODIECI – Questo regolamento viene fatto per la prima volta nel nostro Comune. Prima di passare a illustrare questo regolamento farei una premessa per chiarire quanto è emerso in commissione sulla ragione per cui proprio adesso noi facciamo questo regolamento. C'è stato un contenzioso tra Enel e Comuni. Enel chiedeva l'illegittimità del regolamento redatto dai Comuni stessi. Il Consiglio di Stato con varie sentenze con varie sentenze relative alle scelte dei Comuni di disciplinare il canone tramite un regolamento e sulla legittima applicazione dello stesso regolamento da parte dei Comuni. Quindi noi abbiamo la giurisprudenza di sentenze che dal 2016 a oggi si susseguono.

Il Consiglio di Stato ha affermato che l'amministrazione interessata può legittimamente esigere il canone in questione anche nel caso in cui per la medesima occupazione sia già corrisposta la Cosap e la Tosap, giacché non esiste contraddizione nell'eventuale coesistenza tra le due fattispecie, giacché una di ordine tributario e l'altra caratterizzata da una corresponsività. Infatti mentre il canone concessorio non ricognitorio costituisce per l'ente pubblico proprietario del terreno un'entrata patrimoniale non tributaria, che trova la sua giustificazione nella necessità di trarre un corrispettivo per l'uso esclusivo e per l'occupazione dello spazio concesso contrattualmente o in base a provvedimento amministrativo a soggetti terzi, la Tosap è un tributo e deve essere corrisposta al Comune quale ente impositore, al verificarsi di determinati presupposti ritenuti indici seppure indiretti di capacità contributive.

Ancora, il canone Cosap è ritenuta un'entrata di carattere patrimoniale la cui istituzione è rimessa alla facoltà dei Comuni e delle province in alternativa alla tassa per le occupazioni di spazi e aree pubbliche appartenenti al patrimonio disponibile dei medesimi enti. Da tale giurisprudenza che fornisce ai Comuni la certezza di non impugnabilità del regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio ha origine quindi la necessità del nostro Comune di redigerlo. Il regolamento predisposto dal responsabile del settore economico finanziario è composto da dieci articoli più un allegato. Nell'Art. 2 si parla dell'oggetto di tale canone. Sono oggetto di tale canone al comma 1 le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune descritto in allegato 1, soggetti a canone non ricognitorio, le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e pertanto assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono inoltre soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'Art. 2, comma 7, del Codice della Strada e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.

Comma 2, ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate con durata non inferiore l'anno. Comma 3, le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente non sono soggette al canone non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno prive di strutture infisse direttamente o indirettamente al suolo.

L'Art. 4 al comma 5 stabilisce e regola la coesistenza tra Cosap e Tosap. Leggo il comma 5: dall'importo dovuto a titolo di canone non ricognitorio viene detratto quello dovuto a titolo Tosap, eventualmente pagato dal concessionario. La Tosap è dovuta per intero per l'intero ammontare, mentre il canone non ricognitorio è dovuto per la parte eccedente la Tosap. L'allegato 1 considera le varie tipologie. Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all'erogazione di servizi di qualunque natura, condutture sotterranee e impianti per distribuzione di gas, condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di energia elettrica, condutture sotterranee e impianti di tele riscaldamento. Condutture

straordinarie e impianti relativi a linee telefoniche, condutture sotterranee e impianti relativi a linee dati e simili. Altre condutture, impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti a esclusione delle condutture dei servizi idrici, di distribuzione dell'acqua potabile e fognatura. Pozzetti, cabine telefoniche e elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico. Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili in qualunque materiale realizzate. Sostegni di lampade per l'illuminazione stradale, tralicci di elettrodotto, occupazione permanente di area per installazione di stazione radio base per telefonia mobile e simili. Il canone computato con riferimento alla superficie occupata dell'impianto è fino a 30 metri quadri, da 31 metri quadri a 60, da 61 metri quadri e oltre. A norma dell'Art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal primo gennaio 2019.

PRESIDENTE – Se non ci sono interventi passiamo al voto. Chi è favorevole?

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 9
CONTRARI - 2

PRESIDENTE – Per l'immediata esecutività.

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 9
CONTRARI – 2

SINDACO – Scusate, ho visto che l'opposizione vota contro. Giusto per fare un esempio, far pagare l'Enel, la Telecom, l'acquedotto che come vedete quando passano manco Attila, non penso sia una cosa negativa. Non è una tassa che vi cade sui cittadini.

PRESIDENTE – Si valuta che attraverso questo regolamento almeno 30.000 euro in più all'anno entreranno nelle casse dell'amministrazione.

CONSIGLIERE MANCA – Vedremo nel consuntivo.